

"CLUB SERENISSIMA STORICO AUTO E MOTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO"

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione denominata "**Club Serenissima Storico Auto e Moto Associazione senza scopo di lucro**" con sede in Via per Sacile n. 74 Francenigo (TV).

Essa ha lo scopo di riunire, nello spirito di amicizia, tutti i possessori di veicoli di ogni marca con i limiti di età previsti dalle normative nazionali ed internazionali in vigore, che desiderino praticare, promuovere, propagandare attività turistico-sportive e ricreative del tempo libero, con particolare riferimento alla partecipazione a raduni e manifestazioni motoristiche in genere, nonché alla loro promozione ed organizzazione.

I colori sociali sono rosso-oro.

ART. 2

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed anzi si assume l'impegno di devolvere al miglioramento delle sue strutture tecniche eventuali utili risultanti in sede di rendiconto. In nessun caso, durante la vita dell'Associazione, sono distribuibili utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 3

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci ed ha durata illimitata.

I soci possono essere distinti in varie categorie quali: **Fondatori, Ordinari, Benemeriti, Sostenitori, Onorari.**

Sono soci "Fondatori" i promotori che figurano nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono soci "Ordinari" coloro che ne facciano domanda e siano ammessi secondo le normative di cui ai successivi artt. 5 e 6.

Sono soci "Benemeriti" coloro che con le loro opere diano un sostanziale contributo all'Associazione.

Sono soci "Sostenitori" coloro che con la loro spontanea volontà contribuiscono economicamente al sostegno dell'Associazione.

Sono nominati come soci "Onorari" e "Benemeriti" un numero ristretto di personalità che hanno dato e/o diano, con la loro qualificata attività, un contributo rilevante all'Associazione.

Tale attribuzione viene deliberata dall'Assemblea con almeno una maggioranza del 50% più uno dei voti.

I soci Onorari hanno gli stessi diritti degli altri soci, pur rimanendo esclusi dal versamento della quota sociale e della partecipazione alle spese di gestione.

Ogni socio ha diritto di esprimere con un voto la sua preferenza.

Ogni associato deve partecipare alla vita dell'Associazione contribuendo fattivamente all'attività della stessa.

L'associato non può in nessun caso partecipare temporaneamente alla vita associativa.

ART. 4

Le domande di ammissione a socio si rivolgono al presidente dall'Associazione e devono portare la firma di almeno due soci presentatori.

ART. 5

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del socio a maggioranza con votazione segreta e ne informa l'Assemblea nella sua prima successiva riunione.

ART. 6

Il socio all'atto dell'ammissione deve dichiarare di accettare integralmente e senza riserve gli obblighi tutti derivanti dallo Statuto Sociale oltre a pagare la quota di ammissione.

ART. 7

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, stabilisce anno per anno l'ammontare della quota di ammissione e della quota sociale annua.

ART. 8

Possono divenire soci le persone maggiorenni di qualità morali ineccepibili che dichiarino di accettare incondizionatamente il presente Statuto e i Regolamenti interni.

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni;
- morosità nel pagamento della quota sociale (non avendo rispettato il termine stabilito);
- per esclusione con delibera del Consiglio Direttivo.

L'impegno a rimanere socio è annuale; tuttavia in caso di dimissioni, il recesso ha efficacia dal mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recesso.

In caso di morosità l'esclusione ha efficacia dal primo gennaio dell'anno per il quale non si è versata la quota annuale.

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 28 (controversie tra assemblea e soci), in presenza di gravi motivi, in particolare qualora il socio abbia svolto opera contraria ai fini od agli interessi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può procedere all'esclusione del socio. L'esclusione ha effetto immediato.

Sono comunque motivi di esclusione il diffamare e/o denigrare l'Associazione e la sua attività e l'appropriarsi di beni dell'ente.

ART. 9

Le quote associative devono essere versate entro il mese di febbraio dell'anno di competenza.

Diventa moroso il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota entro il termine di cui sopra.

Le quote e i contributi associativi sono irripetibili non sono né rivalutabili né trasmissibili.

ART. 10

Sono organi dell'Associazione: **l'Assemblea; il Presidente del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri.**

ART. 11

L'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) dei soci è sovrana della vita dell'Associazione.

Le assemblee saranno validamente costituite in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati per delega scritta la metà dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La prima e la seconda convocazione potranno avvenire lo stesso giorno. Ogni socio non potrà avere più di 1 (una) delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta.

La convocazione dell'Assemblea deve essere inoltrata almeno 20 giorni prima tramite raccomandata anche "a mano", via fax, lettera ordinaria, celere, e-mail.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattarsi.

Le deliberazioni assembleari saranno affisse nei locali della sede dell'Associazione per i 15 (quindici) giorni successivi dall'avvenuta assemblea.

Esse saranno inoltre scritte nell'Albo dell'associazione tenuto presso la sede a disposizione dei soci i quali potranno visionarne e chiederne copia in qualsiasi momento.

ART. 12

L'Assemblea è convocata in via ordinaria per l'approvazione dell'esercizio finanziario.

Esso decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio dovrà essere compilato il conto consuntivo della gestione (RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO) sia dell'attività istituzionale che non istituzionale redatto dal Consiglio Direttivo e accompagnato dal parere (relazione) del Collegio dei Revisori dei Conti da presentarsi, unitamente alla relazione del Consiglio, all'Assemblea dei Soci che si terrà, dopo la chiusura dell'anno finanziario, di regola entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro 6 (sei) mesi qualora particolari esigenze -da constatarsi da parte del Consiglio Direttivo- lo richiedano.

In tale adunanza si procede anche al rinnovo delle cariche sociali, nel caso in cui coincida con la scadenza del mandato al Direttivo.

ART. 13

L'Assemblea sarà convocata, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta alla presidenza da almeno un quinto dei soci, con lettera motivata.

Gli associati votano per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Votano altresì per l'approvazione annuale del Rendiconto Economico e Finanziario.

ART. 14

All'Assemblea partecipano con diritto di voto i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e non siano sospesi dall'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 28 del presente Statuto. I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio non può avere più di una delega.

ART. 15

Le Assemblee possono essere presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età o da persona eletta dall'Assemblea. Il segretario dell'Assemblea sarà eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente eletto in quell'occasione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti e/o dei Provibiri verifica il diritto di voto dei soci e funge da Commissione di scrutinio per le eventuali votazioni. Delle delibere assembleari sarà redatto verbale che verrà trascritto nel libro "Verbali Assemblee". Il Verbale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

ART. 16

L'Assemblea Generale nomina, per scrutinio segreto, fra i soci il Consiglio Direttivo, composto al massimo da 11 (undici) componenti; il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 (tre) componenti e il Collegio dei Provibiri, composto da 3 (tre) componenti.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, nominerà nel suo seno, a scrutinio segreto: il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Provibiri resteranno in carica due anni. I componenti sono rieleggibili.

ART. 18

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale dell'associazione, sovrintende all'amministrazione, alla direzione ed al buon andamento della medesima.

ART. 19

Il Vice Presidente, coadiuva nelle sue attribuzioni il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce.

ART. 20

Il Consigliere con funzioni di Segretario-Tesoriere, redige i verbali delle sedute delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, cura la buona tenuta dell'amministrazione e dei registri dell'Associazione.

Il Consigliere Segretario-Tesoriere non può fare alcun pagamento se non autorizzato dal Presidente o dal Vice Presidente. Detto Consigliere cura la conservazione dell'eventuale patrimonio dell'Associazione.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni della vita amministrativa e sportiva dell'Associazione in attuazione dei fini posti dallo Statuto Sociale.

In particolare delibera sull'accettazione dei soci e sulla loro radiazione. Convoca le Assemblee dei soci.

ART. 22

Il Consiglio si riunisce, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità e almeno una volta ogni due mesi; si riunisce altresì in caso di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio medesimo. Ogni componente deve essere invitato alla riunione con lettera raccomandata anche "a mano" o via fax da far pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata e viene ritenuto dimissionario qualora manchi a tre riunioni consecutive senza giustificati motivi. In caso di massima urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di 24 ore, con telegramma indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 23

L'invito alle riunioni deve indicare l'oggetto delle delibere. Ogni componente del Consiglio può peraltro fare proposte o comunicazioni sia relative alle proprie specifiche attribuzioni sia nell'interesse dell'Associazione senza che comunque su tali proposte o comunicazioni si possa deliberare nella stessa seduta, a meno che alla stessa sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Le delibere del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provibiri sono valide qualora siano approvate dalla maggioranza dei componenti.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo può delegare ai suoi componenti i compiti relativi a particolari questioni o settori di attività sportiva.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi componenti e, ove occorra fra i soci, degli esperti per particolari incarichi.

ART. 26

In caso di dimissioni di componenti del Consiglio questi saranno sostituiti con soci che in sede di elezione abbiano conseguito il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, il Consiglio provvede alla nomina o nuova elezione in seno al Consiglio stesso, ricostituito -ove occorra- ai sensi del comma precedente. Ogni dimissionario è tenuto a fare integrale ed immediata trasmissione di tutto quanto riguarda le speciali attribuzioni, di cui sia stato eventualmente incaricato, al Consiglio.

In caso di dimissioni plenarie e della maggioranza dei Consiglieri, devono entro un mese essere indette nuove elezioni.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio dimissionario.

ART. 27

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Tutti i membri del Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società e/o Associazioni nell'ambito della medesima attività.

ART. 28

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine all'esecuzione o all'approvazione del presente Statuto o comunque relativa ai rapporti dell'Assemblea con i soci, essa è attribuita alla competenza esclusiva di una commissione di disciplina composta dal Collegio dei Provibiri. Nella sua prima riunione decide anche su ogni controversia insorta fra i soci e irroga le sanzioni disciplinari per la violazione del presente Statuto nonché delle regole sportive e morali che regolano l'attività dell'Associazione. La sanzione della radiazione si applica solo per gravi o ripetute violazioni al presente Statuto e alle norme sportive e morali che regolano la vita dell'Associazione oltretutto per gravi indegnità nella vita privata. Contro le decisioni della Commissione, immediatamente esecutive che devono subito essere comunicate con lettera raccomandata agli interessati, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di dieci giorni dalla suddetta comunicazione.

ART. 29

L'Associazione si estingue per le cause previste dal Codice Civile. L'Associazione si scioglie se in sede di Assemblea straordinaria almeno quattro quinti dei votanti presenti abbiano votato in favore dello scioglimento.

ART. 30

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero secondo le modalità previste dall'art. 148 comma otto lettera b) TUIR.

ART. 31

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Conegliano (TV), 21 gennaio 2005